

**ORDINE DEL GIORNO  
N. 433**

**SOPPRESSIONE DELLE AUTORITA'  
D'AMBITO OTTIMALE E DEI  
CONSORZI, COSI' COME  
PREDISPOSTO DALLA NORMATIVA  
VIGENTE.**

*Presentato dai Consiglieri regionali:*


*BERTOLA GIORGIO (primo firmatario), ANDRISSI GIANPAOLO,  
BATZELLA STEFANIA, CAMPO MAURO WILLEM, FREDIANI  
FRANCESCA, VALETTI FEDERICO*

*Protocollo CR n. 25983*

*Presentato in data 20/07/2015*

**X LEGISLATURA**

12:52 20 Lug 2015 A0100B 001413



CONSIGLIO REGIONALE DEL PIEMONTE

Handwritten signatures and initials

Consiglio Regionale del Piemonte



A00025983/A0100B-04 20/07/15 CR

CR. 2-18.2/436/15/x

Al Presidente del Consiglio regionale del Piemonte

**ORDINE DEL GIORNO**

ai sensi dell'articolo 18, comma 4, dello Statuto e dell'articolo 103 del Regolamento interno,

N° 433

trattazione in Aula   
trattazione in Commissione

**OGGETTO: Soppressione delle Autorità d'ambito ottimale e dei Consorzi, così come predisposto dalla normativa vigente.**

Premesso che:

- l'art. 2, comma 38, della la legge 24 dicembre 2007, n. 244, ha previsto la soppressione delle Autorità d'ambito con il fine dichiarato del "coordinamento della finanza pubblica" e secondo i criteri dell'efficienza e della riduzione della spesa pubblica, ha ritenuto enti inutili e costosi questi organismi optando per la loro abolizione, stabilendo che "le Regioni, nell'esercizio delle rispettive prerogative costituzionali in materia di organizzazione e gestione del servizio idrico integrato e del servizio di gestione integrata dei rifiuti [...] procedono entro il 1° luglio 2008, fatti salvi gli affidamenti e le convenzioni in essere, alla rideterminazione degli ambiti territoriali ottimali per la gestione dei medesimi servizi";
- l'art. 2, comma 186-bis10, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, ha riproposto la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale in quanto non ritenute più efficienti ed efficaci al fine di svolgere il ruolo per cui sono state istituite: "Decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono soppresse le Autorità d'ambito territoriale di cui agli articoli 148 e 201 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e successive modificazioni. Decorso lo stesso termine, ogni atto compiuto dalle Autorità d'ambito territoriale è da considerarsi nullo. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge, le Regioni attribuiscono con legge le funzioni già esercitate dalle Autorità, nel rispetto dei principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza. Le disposizioni di cui agli articoli 148 e 201 del citato decreto legislativo 152/2006 sono efficaci in ciascuna Regione fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui al periodo precedente. I medesimi articoli sono comunque abrogati decorso un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge";
- attraverso diversi atti, il Governo ha prorogato la sopraccitata scadenza fino al 31 dicembre 2012.

Considerato che:

- con l'art. 5, comma 1, della Legge regionale n. 7/2012 la Regione Piemonte attribuisce le funzioni delle Autorità d'ambito alle "Conferenze d' Ambito" che operano in nome e per conto degli enti locali associati secondo le modalità definite da apposita convenzione. Difatti,

il comma 3 dell'art. 14 indica che: *“al fine di garantire la continuità di esercizio delle funzioni amministrative connesse all'erogazione del servizio di gestione integrata dei rifiuti urbani, le funzioni di organizzazione e controllo diretto del sistema integrato di gestione dei rifiuti urbani, previa intesa con la Giunta Regionale per le funzioni relative alle opere strategiche, restano confermate in capo agli enti locali ai sensi dell'articolo 198 dl 52/2006, che le esercitano, senza soluzione di continuità e ad ogni effetto di legge, sulla base delle convenzioni stipulate in attuazione della Legge Regionale 24/2002, sino alla data di conferimento delle posizioni di cui al comma 7”;*

- con la Deliberazione della Giunta Regionale del Piemonte n. 60-5113 del 18/12/2012 viene approvata la convenzione-tipo per l'istituzione delle conferenze d'ambito. La Delibera venne successivamente impugnata dal Comune di Torino, contestando tutte le parti che prevedevano che fosse la conferenza d'ambito a determinare la tariffa, a riscuotere il tributo e ad approvare le convenzioni con i consorzi di filiera. Il TAR del Piemonte accolse il ricorso del Comune di Torino, annullando in parte la deliberazione impugnata (Sentenza 928 del 24 luglio 2013);
- con la nuova Delibera di Giunta n. 34-6746 del 25 novembre 2013, la Regione Piemonte assegna **tre mesi alle Province ed ai Comuni per istituire le Conferenze d'ambito** dopo i quali, previa diffida, avrebbe dovuto esercitare il potere sostitutivo di cui all'art. 14 l.r. 7/2012;
- Inoltre, l'art. 2, comma 186, della Legge 191/2009 stabilisce la **soppressione dei Consorzi** riportando in seno ai Comuni le loro funzioni, senza prevedere alcun intervento delle Regioni nella loro assegnazione. Quindi, ai sensi dell' art. 1 comma 2 del D.L. 25 gennaio 2010 convertito con modificazioni dalla L. 26 marzo 2010 n. 42, i Consorzi (eccetto quelli ad attività socio-assistenziale e dei bacini imbriferi montani) sono aboliti dal primo rinnovo del rispettivo Consiglio di Amministrazione a decorrere dal 2011 e per tutti gli anni a seguire. La Legge 148/2011 all'art.16, comma 28 attribuisce ai Prefetti l'accertamento dell'attuazione di quanto previsto dall'art. 2, comma 186, della legge n. 191/09, relativamente alla soppressione, da parte dei Comuni, dei Consorzi di funzioni tra gli enti locali;
- la CORTE DEI CONTI - sezione regionale di controllo per il Piemonte, con la Delibera n. 44/2013/SRCPIE/PAR, in risposta al quesito formulato dal Comune di Chieri sulla legittimità di voler procedere alla trasformazione del Consorzio in società di capitali e/o alla costituzione di una nuova società di capitali, anche mediante scissione ex art. 115 TUEL, a cui trasferire l'affidamento in house della gestione delle discariche con conseguente affidamento della gestione e riscossione della RES corrispettivo e della gestione del patrimonio dell'ex Consorzio. In risposta *“In merito il Collegio osserva, innanzi tutto, che la trasformazione è considerata dalla giurisprudenza più recente non più come un evento determinante l'estinzione dell'organismo trasformato, bensì come una vicenda meramente evolutiva modificativa del medesimo soggetto giuridico, senza che si produca alcun effetto successorio ed estintivo (Cass. n. 19509/2010, Cons. di Stato, sez. IV, n. 18/2011). Pertanto, in quest'ottica, deve ritenersi che l'operazione prospettata dal Comune di Chieri concreti, innanzi tutto, una violazione delle disposizioni che prevedono l'estinzione del Consorzio di bacino (L.R. n. 7/2012 e L. n. 191/2009).”*

*Valutato che:*

- la legge ha di fatto soppresso gli ATO ed i Consorzi, stabilendo che ad essi subentrassero i Comuni;
- l'ATO R torinese ed i Consorzi hanno però continuato a ritenere di avere pieni poteri e ad agire di conseguenza; infatti allo stato attuale, essi stanno ridisegnando tutto il sistema di gestione dei rifiuti del torinese, gestendo le sorti di aziende con situazioni economiche gravemente compromesse, indicando gare d'appalto, decidendo a chi affidare la gestione dei rifiuti per i prossimi anni. A titolo di esempio l'ATO R, con deliberazione del c.d.a. n° 16 del 3 luglio 2014, ha disposto l'acquisto di un immobile per la nuova sede. Dalla normativa vigente si evince che tali atti risultino privi di validità legale;
- il termine dei 3 mesi, imposto dalla D.G.R. 6746 del 25 novembre 2013, entro il quale le Province ed i Comuni avrebbero dovuto istituire le Conferenze d'ambito, è scaduto;
- il parere della Corte dei Conti, deliberato a seguito della richiesta del Comune di Chieri, implica di fatto che la Corte abbia ritenuto la competenza del Comune, ovvero che può esistere la possibilità di danno erariale conseguente alla situazione attuale;

***Il Consiglio regionale impegna la Giunta regionale,***

*ad attuare, nel più breve tempo possibile, la soppressione delle Autorità d'ambito territoriale e dei Consorzi secondo la Legge 191/2009 e s.m.i. e la l.r. 7/2012, e a non permettere di procedere alla trasformazione dei Consorzi in quanto essa risulta in violazione delle disposizioni sopraccitate e potrebbe configurare un danno erariale, così come ribadito dal parere della Corte dei Conti;*

*a sostituirsi agli Enti locali inadempienti per istituire le Conferenze d'ambito così come prescritto dalla D.G.R. 34 - 6746 del 25/11/2013.*

*PRIMO FIRMATARIO Giorgio Bertola*

*Altre firme Federico Valetti*